



Laura Sabrina Martucci

(ricercatore in Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Dipartimento di Giurisprudenza)

**Radicalizzati jihadisti:
profilazione e deradicalizzazione *Constitution-compliant* ***

SOMMARIO: 1. Gli scenari preventivi: il terrorismo a chiamata individuale - 2. Le *prevent strategies*. I livelli di intervento - 3. L'islamista, ovvero il *type consumer* del messaggio radicalizzante - 4. La pericolosità sociale indicatore laico-giudiziario di radicalizzazione - 5. Schedatura, provvedimenti di deradicalizzazione e laicità della "reazione" dello Stato - 6. I radicalizzati: *indexing risk factors Constitution-compliant*.

1 - Gli scenari preventivi: il terrorismo a chiamata individuale

L'allarme seguito ai ripetuti attacchi terroristici di matrice islamista che negli ultimi anni, fino al recente attentato di Strasburgo, hanno sconvolto molte città europee ha portato all'adozione di misure di sicurezza e a interventi di carattere repressivo, che hanno posto e continuano a porre a dura prova lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani¹.

Lo stato di emergenza ha indotto, a una significativa anticipazione della soglia di punibilità dei reati. Al fine di dare una risposta immediata è stato rafforzato il quadro normativo per la lotta contro il terrorismo integrandolo, nelle fattispecie, con condotte preliminari (/atti preparatori) alla commissione di attività terroristiche².

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. **N. HICKS**, *The Impact of Counter Terror on the Promotion and Protection of Human Rights: a Global Perspective*, in *Human Rights in the 'War on Terror'*, a cura di R.A. Wilson, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p. 209 ss.; **G.M. FLICK**, *Elogio della dignità (se non ora, quando?)*, in *Rivista AIC*, Rivista telematica (www.rivistaaic.it), n. 4 del 2014, p. 6 e p. 30 s.; **AA. VV.**, *Terrorismo internazionale, politiche della sicurezza e diritti fondamentali*, numero speciale di *Questione Giustizia*, Rivista telematica (www.questionegiustizia.it), settembre 2016; **F. ALICINO**, *Le emergenze del terrorismo islamista e le necessità dello Stato laico costituzionale di diritto*, in *L'impatto delle situazioni di urgenza sulle attività umane regolate dal diritto*, a cura di R. Martino, F. Alicino, A. Barone, Giuffrè, Milano, 2017, p. 41 ss.; **R. MAZZOLA**, *"Stato d'urgenza", "ragion di stato" e fattore religioso*, in *L'impatto delle situazioni di urgenza*, cit., p. 15 ss.

² In seguito agli attentati di Parigi del gennaio 2015, è con il "Decreto antiterrorismo" (d.l. 18 febbraio 2015 n. 7, coordinato con la legge di conversione 17 aprile 2015, n. 43), che nel nostro Paese sono state introdotte "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di



Tuttavia, le politiche di contrasto al terrorismo a sfondo jihadista sono, da tempo, orientate alla ricerca di un approccio equilibrato che, attraverso l'elaborazione di misure di prevenzione, si coniughi, affiancandolo, col sistema più propriamente repressivo. Così, nelle agende politiche europee, essenziale è risultata l'elaborazione di azioni di prevenzione della radicalizzazione, del reclutamento di cittadini da parte di organizzazioni terroristiche. Si tratta di azioni che ricadono nella competenza dei singoli Stati, nonché, "a livello di base", in quella delle città e delle regioni³.

La minaccia terroristica, diffusa, eterogenea è caratterizzata da una "estrema flessibilità"; è in grado "di rimodularsi secondo le esigenze che di volta in volta si presentano"⁴ e continua a "riproporsi in gemmazioni nuove e di varia strutturazione, [...] tutte parimenti insidiose": cellule, reti, *lone wolves*, *foreign fighters*⁵.

matrice internazionale [...]". La strategia di contrasto ha inciso anche sul codice antimafia: cfr. il d.l. n. 159 del 2011 come recentemente modificato dalla L. n. 161 del 2017. In dottrina, tra gli altri, cfr. **A. BALSAMO**, *Decreto antiterrorismo e riforma del sistema delle misure di prevenzione*, in *Diritto penale contemporaneo*, Rivista telematica (www.penalecontemporaneo.it), marzo 2015; **AA. VV.**, *Il nuovo 'pacchetto' antiterrorismo*, a cura di R.E. Kostoris, F. Viganò, Giappichelli, Torino, 2016; **F. FASANI**, *Terrorismo islamico e diritto penale*, Cedam, Padova, 2016. In senso critico negativo con specifico riferimento alle così dette "leggi della paura", prodotte nel contrasto al terrorismo e sulle misure di sorveglianza, cfr. **G. DE MINICO**, *Internet and fundamental rights in time of terrorism*, in *Rivista AIC*, cit., n. 4 del 2015, p. 4; inoltre, **R. BARTOLI**, *Legislazione e prassi in tema di contrasto al terrorismo internazionale: un nuovo paradigma emergenziale?*, in *Diritto penale contemporaneo*, cit., n. 3 del 2017. Per una comparazione tra le diverse normative nazionali antiterrorismo cfr. **AA. VV.**, *Comparative Counter-Terrorism Law*, a cura di K. Roach, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.

³ Cfr. Risoluzione Parlamento europeo, 25 novembre 2015 (2015/2063 (INI)); *Strategia adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa* all'url www.congress-intercultural.eu/en/theme/4-literature-resources.html). Si vedano inoltre: la *Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione al momento dell'adozione della direttiva sulla lotta contro il terrorismo* (all. alla) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo, 16 febbraio 2017 P8_TA(2017)0046 e per il piano di proiezioni sino al 2025 il discorso sullo stato dell'Unione **J.C. JUNCKER**, *Stato dell'Unione 2017* (all'url www.ec.europa.eu/commission). In tal senso più recentemente anche il Report *Countering Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism: Ideas, Recommendations, and Good Practices from the OSCE Region, 2017*, relatore P. R. Neumann (all'url www.osce.org). Tra i più recenti cfr. *Rapporto Europol 2017* (all'url www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2017).

⁴ Cfr. Cass., VI sez. pen., 29 novembre 2012, n. 46308; in precedenza Cass., V sez. pen., 11 giugno 2008, n. 31389.

⁵ *Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza 2017*, a cura del Dipartimento Informazione per la Sicurezza (DIS), Presidenza del Consiglio (all'url www.sicurezzanazionale.gov.it).



A generarsi è la necessità di interpretarne costantemente la mutazione: laddove le strutture associative non sono più riconducibili a un *cliché* statico e ordinario del concetto di organizzazione (criminale/terroristica)⁶. Il terrorismo *a chiamata individuale*⁷ delinea una nuova forma di partecipazione che mette in crisi quello stesso concetto strutturale organizzativo e quanto vi si connetteva sotto il profilo non solo investigativo e persecutorio, quanto di individuazione e riconoscimento delle entità - individuali o associative - predisposte a porre in essere atti rilevanti sotto il profilo della sicurezza.

Nel precipuo significato storico, terroristica è anche un'organizzazione non fortemente strutturata e *rudimentale*⁸, "cellulare", interna a una rete transazionale che mette in relazione soggetti, "adepti", ad arruolamento temporaneo o "ad adesione progressiva". Sodali in un comune progetto eversivo e violento⁹, sono connessi tra loro dalla risposta all'appello alla resistenza islamica mondiale, dalla condivisione di una forma di jihadismo "diffuso, molecolare, di prossimità", che penetra le società da abbattere e collega i singoli aderenti attraverso catene di disponibilità¹⁰. A generarsi è un'unione, sancita ideologicamente da "un programma di credenze, da un sistema d'azione, da un obiettivo, da un nome": Isis, l'organizzazione che potrà "federare" l'Islam mondiale contro l'Occidente¹¹.

Questo nuovo paradigma terroristico-associativo, ha comportato e comporta un approccio di contrasto preventivo "intersettoriale che

⁶ Cfr. Cass., V sez. pen., n. 31389/08, cit.

⁷ **A. REJ**, *The Strategist: How Abu Mus'ab al-Suri Inspired ISIS*, in *Occasionale Paper*, August 2016, p. 3 (all'url www.orfonline.org); **B. LIA**, *Architect of Global Jihad: The Life of Al Qaeda Strategist Abu Mus'ab Al-Suri* (all'url www.researchgate.net). Si veda, inoltre, l'elevarsi dell'allerta su questa forma di terrorismo, lanciato nel 2010 da Europol nella relazione sulle tendenze del terrorismo nell'UE elaborata sui dati forniti TE-SAT, *Terrorism Situation and Trend Report* in collaborazione con Eurojust, cfr. *Bilancio Europol 2010*.

⁸ Cass., I sez. pen., 22 aprile 2008, n. 22673. È terroristica l'organizzazione dotata di "un *minimum* organizzativo adeguato al compimento di atti di violenza contro enti e Istituzioni" (Cass., V sez. pen., sent. 13 luglio 2017, n. 50189, § 3.4).

⁹ Cass., 29 novembre 2012, n. 31389; Cass., n. 50189 del 2017, cit.

¹⁰ **G. FLORA**, *Profili penali del terrorismo internazionale: tra delirio di onnipotenza e sindrome di auto castrazione*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2008, p. 66.

¹¹ Cfr. gli stralci di traduzione in lingua inglese del *The Global Islamic Resistance Call* scritto dal teorico di *al-Qaeda* Mustafa Setmariam Nasar, noto come Abu Musab al-Suri (all'url https://archive.org/stream/TheGlobalIslamicResistanceCall/The_Global_Islamic_Resistance_Call_-_Chapter_8_sections_5_to_7_LIST_OF_TARGETSdjvu.txt), p. 9 ss. In dottrina cfr. **P. PALUMBO**, *Il terrorismo individuale: Abu Musab al-Suri*, ottobre 2017 (all'url www.difesaonline.it); **A. STENERSEN**, *The Modus Operandi of Jihadi Terrorists in Europe*, in *Perspectives on Terrorism*, gennaio 2015 (all'url www.terrorismanalysts.com).



coinvolge tutte le politiche pertinenti". L'intelligence, la magistratura, le università, le scuole sono chiamate a approfondire il loro impegno, istituzionale e civile, nell'adozione di azioni autonome o coordinate in modo olistico, proattivo, globale¹², a favorire la comunicazione e la collaborazione tra le diverse forze disposte in campo¹³.

La prevenzione della radicalizzazione, che include quella che avviene attraverso il web¹⁴, richiede un impegno a lungo termine, *visant à prévenir les causes du terrorisme*¹⁵, sostenuto da politiche di intervento mirate nei settori dell'istruzione, nel contesto della detenzione o della libertà vigilata, non solo attraverso le modalità tradizionali della giustizia penale¹⁶.

2 - Le prevent strategies. I livelli di intervento

Nei possibili livelli di intervento internazionale, europeo e nazionale, distinti su tre piani: "macro - meso - micro"¹⁷, si tratta di attivare un'azione pubblica capace di strategie in linea con i programmi *Countering Violent Extremism* (CVE). Sono altrimenti definite di *soft power*, e orientate all'uso di strumenti preventivi in sfere di azione ad ampio respiro, come le campagne mediatiche di contro-narrativa, o più ristrette e mirate, come l'applicazione di misure di deradicalizzazione su specifici soggetti¹⁸.

¹² Risoluzione Parlamento europeo 2015/2063 (INI), cit., § 9; *Decisione n.1063: Quadro consolidato dell'OSCE per la lotta contro il terrorismo*, PC.DEC/1063, 7 dicembre 2012.

¹³ La Commissione Europea ha istituito nel luglio 2017 l'*High-Level Expert Group on Radicalisation*, che ha il compito di coadiuvarla, formulando raccomandazioni per azioni coordinate nella prevenzione della radicalizzazione. Cfr. Comm. EU, D. Avramopoulos (relatore), *Decisione Comm.*, 27 giugno 2017, Bruxelles, 17 luglio 2017.

¹⁴ Cfr. *Prevenire la radicalizzazione terroristica su internet*, Risol. 2015/2063(INI), cit., cap. III.

¹⁵ *Préambule, Lignes directrices sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme adoptées par le Comité des Ministres*, (réunion 804), 11 juillet 2002, lett. H.

¹⁶ Cfr. Direttiva (Ue) 2017/541 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 15 marzo 2017, §§ 31, 32, 33. Per una riflessione sulle dinamiche preventive nel contesto detentivo cfr. **D. MILANI, A. NEGRI**, *Tra libertà di religione e istanze di sicurezza: la prevenzione della radicalizzazione jihadista in fase di esecuzione della pena*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo religioso*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 23 del 2018.

¹⁷ Cfr. Relazione finale della Commissione per lo "Studio sul fenomeno della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista in Italia", 2017 (documento di sintesi all'url www.ristretti.it/commenti/2017/gennaio/pdf2/commissione_vidino.pdf).

¹⁸ Per approfondimenti sulla varietà e articolazione dei singoli programmi si vedano il *Prevent Strategy Presented to Parliament by the Secretary of State for the Home Department by Command of Her Majesty*, June 2011 (all'url [https://assets.Publishing.service.gov.uk](https://assets.publishing.service.gov.uk)), e il più recente *Report Countering Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism: Ideas*,



Sono plurime le sperimentazioni adottate in Europa ciascuna con metodi e programmi differenziati che spaziano dalla costituzione di unità di *Information House*, come quelle attivate ad Amsterdam, ad azioni mirate svolte presso strutture specifiche come le *Social Services, Schools, Police (SSP)* in Danimarca. Sono stati proposti piani di intervento che, nel Regno Unito, includono agenti di polizia con esperienze nell'antiterrorismo, mentre in Francia è stato attivato il *Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT)*, con un sito dedicato al sostegno delle famiglie dei radicalizzati¹⁹.

Si tratta, in generale, di programmi gestiti da unità specializzate, composte da personale, o mentori, con differenti professionalità: sociologi, assistenti sociali, psicologi, medici, docenti, imam, agenti di polizia e, a volte, ex radicalizzati.

Il ruolo di queste unità è, tendenzialmente, di collaborazione esterna con le forze antiterrorismo. L'attività si concentra nel monitoraggio su soggetti che per la loro rete di contatti possono entrare in relazione con formatori jihadisti e prima ancora con individui già radicalizzati che fanno da persuasori. Si tratta, in altri termini, di attività di presidio a cui seguono quelle di deradicalizzazione che rappresentano uno stato più avanzato rispetto a primi interventi sperimentali, di c.d. ingegneria sociale, che erano, invece, più che altro basati su attività diffuse di dialogo interreligioso o interculturale proposto attraverso corsi di integrazione²⁰. Pur avendo come obiettivo una progressiva e migliore coesione sociale, tali prime sperimentazioni non avevano un trend positivo. Diversamente, lo si inizia a riscontrare nei dati relativi ad azioni mirate di recupero di singoli individui, come quelle appunto intraprese da queste unità secondo propri programmi quali l'anglosassone *Channel* o il danese *Aarhus*²¹.

Recommendations, and Good Practices from the OSCE Region, 2017, relatore P. R. Neumann (all'url www.osce.org). Per una comparazione tra alcuni programmi europei cfr. **R. BUTT, H. TUCK**, *European Counter-Radicalisation and De-radicalisation: A Comparative Evaluation of Approaches in the Netherlands, Sweden, Denmark and Germany* (all'url http://www.eukn.eu/fileadmin/Files/News/De-radicalisation_final.pdf).

¹⁹ Cfr. **J. BEGEER**, *A Comparative Analysis of Disengagement Programmes for Foreign Fighters in the United Kingdom and Denmark* (all'url <https://core.ac.uk>). Per il programma FSPRT si consulti la documentazione sul sito del Ministero dell'Interno francese (all'url www.interieur.gouv.fr/Dispositif-de-lutte-contre-les-filieresjihadistes/Assistance-aux-familles-et-prevention-de-la-radicalisation-violente).

²⁰ Cfr. **L. VIDINO**, *Nuove misure di deradicalizzazione in Italia*, in *Oasis*, Rivista telematica (www.oasiscenter.it), luglio 2017.

²¹ Cfr. *Channel Duty Guidance: Protecting vulnerable people from being drawn into terrorism: Statutory guidance for Channel panel members and parts of local panels*, Home Office, 2015 (all'url assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file



Da queste esperienze, non prive di criticità e insuccessi, emerge, tuttavia, la necessità di iniziare a operare con una maggiore interazione tra Istituzioni europee e nazionali secondo strategie di indirizzo finalizzate a tracciare, per gli osservatori del fenomeno e gli operatori della prevenzione, dei piani di intervento omologabili a buone prassi condivise, come auspicato dal noto programma *Prevent* del *Radicalisation Awareness Network* (RAN)²².

È in tal senso che il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa ha sviluppato un *Toolkit* per l'organizzazione di attività interculturali e interreligiose con lo scopo di informare le autorità locali e regionali in modo più efficace sulle risorse pertinenti in materia di lotta alla radicalizzazione. Ha attivato un sito web per l'accesso diretto alle informazioni e ha elaborato linee guida e principi per il dialogo interculturale e interreligioso, aperto alla cittadinanza democratica e alla costruzione di società inclusive²³.

In questo macro scenario, le azioni intese a contrastare la radicalizzazione e la diffusione dell'estremismo violento a sfondo jihadista, possono essere collocate almeno in due ordini distinti di modalità di intervento effettivo, diversificabili a seconda del livello di radicalizzazione maturato dai singoli processi soggettivi.

Ove si facesse riferimento per tale gradualità alla piramide della radicalizzazione, elaborata dall'Ufficio federale tedesco di protezione della Costituzione, la prevenzione sarebbe possibile, almeno, nei primi tre dei sei livelli attraverso i quali un individuo acquisisce gradualmente una mentalità radicale e che in senso speculare riproducono le fasi teorizzate in manuali di radicalizzazione come quelle contenute nelle 1600 pagine del noto *The Global Islamic Resistance Call* di Abu Musab al-Suri.

Le attività preventive possono, infatti, essere condotte nell'ambito delle singole fasi di quel processo di c.d. *bottom up* che va, attraverso un

/425189/Channel_Duty_Guidance_April_2015.pdf). Altri esempi sono il programma *EXIT* adottato in Germania, sviluppato originariamente per il contrasto della radicalizzazione degli estremisti di destra e successivamente adattato ad altre forme di estremismo violento, o l'austriaco *SAVE, Sisters Against Violent Extremism*, la cui particolarità è rappresentata dall'essere condotto da donne, madri di famiglia, che lavorano con i più giovani, per contenerne la deriva verso il jihadismo. In dottrina **R. ALI**, *De-radicalization and Integration The United Kingdom's Channel Programme* (all'url <https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/downloads/Rashad%20Ali.pdf>), ottobre 2015; **M. PUGLIESE**, *Esperienze europee nella prevenzione della radicalizzazione*, in *Deradicalizzazione*, a cura di L. Vidino, numero speciale di *Gnosis. Rivista italiana di intelligence*, Roma, 2018, p. 141 ss.

²² Cfr. *Prevent* del *Radicalisation Awareness Network* (RAN) (all'url <https://ec.europa.eu>) e la ricognizione *Prevent Strategies of Member States* (all'url <https://ec.europa.eu>).

²³ Cfr. *Strategia adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa*, cit.



percorso sequenziale, dalla suscettibilità all'adescamento (parte bassa o *bottom*), alla sperimentazione ideologica con imam radicali, capi carismatici o *influencer*, fino alla fase in cui, maturata la crescente volontà di sovvertire l'ordine esistente con atti violenti, il soggetto è pronto all'arruolamento attivo (obiettivo finale o *up*), ma non ha ancora manifestato l'incondizionata adesione alla causa attraverso atti violenti²⁴.

In quest'ottica, un primo ordine di interventi è rappresentato da azioni che potremmo definire di *anti-radicalizzazione*, volte a contrastare sul nascere la radicalizzazione nell'ideologia jihadista. Attengono a strategie che affiancano la prevenzione penalmente intesa e si sostanziano, dunque, in interventi non repressivi²⁵, che scaturiscono da un monitoraggio in tutti quei luoghi o centri di aggregazione, sensibili al rischio radicalizzazione, in cui possono, quindi, avere *avvio* le prime fasi del processo trasformativo.

Le scuole, gli istituti penitenziari, i campi di accoglienza degli immigrati rappresentano *operational framework* in cui prevenire la radicalizzazione. Ciò vuol dire, innanzitutto, intervenire nelle fasi di pre-radicalizzazione, di formazione e orientamento all'idea eversiva. A caratterizzare gli interventi sono attività finalizzate, previo monitoraggio, all'integrazione interculturale e interreligiosa, che non escludono la possibile collaborazione con i leader religiosi²⁶. Si concretizzano, al momento in prime esperienze di attività sociali, rivolte, cioè, alla collettività, promosse dal potere politico secondo lo spirito precettivo dell'art. 3, co. 2 Cost., attributivo di significato a tutte quelle azioni di

²⁴ Per una prima assimilazione dei processi di radicalizzazione a quelli di *bottom up* non derivante da orientamento di un nucleo centralizzato cfr. **M. SAGEMAN**, *Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-First Century*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2008. Interessanti le fasi di radicalizzazione diversamente descritte come: *trigger* (cioè, quando un individuo si trova di fronte a dilemmi); *process of change* (cioè, revisione del suo sistema di credenze) e *outcome* (cioè, perseguire un nuovo stile di vita) cfr. **A. S. WILNER**, **CJ. DUBOULOZ**, *Transformative Radicalization: Applying Learning Theory to Islamist Radicalization*, in *Studies in Conflict and Terrorism*, vol. 34, 2011, p. 418 ss.

²⁵ Cfr. Relazione finale della Commissione per lo "Studio sul fenomeno della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista in Italia", cit.

²⁶ È auspicata dalla risoluzione Risol. 2063/2015, cit, § 35. In dottrina si pensa all'importanza che in tali processi possa avere una voce che venga anche dall'interno dell'Islam (cfr. **M. VENTURA**, *La contronarrativa alla propaganda dell'Isis*, in *Gnosis*, n. 1 del 2017), sia pure supportata da una formazione civica dei leader religiosi (cfr. **G.M. IURATO**, *Introduzione*, in *Religione, immigrazione e integrazione. Il modello italiano per la formazione civica dei ministri di culto*, a cura di P. Consorti, Pisa University Press, Pisa, 2017, p. 7 ss.; **R. MAZZOLA**, *Considerazioni generali sull'attività di formazione pubblica e privata in materia di integrazione delle minoranze religiose in Italia*, in *Religione, immigrazione e integrazione*, cit., p. 11 ss.).



affermazione della democrazia, volte alla rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo della persona.

Piuttosto che già prevenzione dell'azione terroristica, è prevenzione della adesione a un progetto politico militare che potrà costituire lo scopo sociale di "un futuro sodalizio" eversivo²⁷. Si agisce in una fase in cui il cui rischio del compimento di atti violenti è più basso e differito nel tempo, ma l'uso strumentale dell'ideologia, anche religiosa, è già in atto attraverso attività di orientamento e formazione²⁸.

Il secondo ordine di intervento coincide con un'azione di deradicalizzazione dalla ideologia jihadista. Oltre che affiancare l'intervento penale, può essere direttamente promossa attraverso provvedimenti giudiziari utili a disporre attività individuali, rivolte al radicalizzato²⁹.

Rispetto alla prima modalità di intervento questo è condotto su soggetti che si trovano in una fase avanzata del processo di conversione radicalizzante eversiva, ossia su coloro che, già disposti ad agire nel principio, sono pronti all'arruolamento attivo e rappresentano, per la sicurezza sociale, un più immediato e concreto pericolo del compimento di atti terroristici.

Quest'ultimo approccio include attività non scevre di complessità per gli operatori nelle quali si corre il rischio di arrivare ad attivare azioni non univoche, che in carenza di normative specifiche possono risultare insidiose per i diritti di libertà e di autodeterminazione dei c.d. radicalizzati.

Nello sforzo comune di costruzione e sperimentazione di sistemi di monitoraggio e di deradicalizzazione, le dinamiche di contrasto preventivo si basano su punti di osservazione differenti e multidimensionali, propri di ciascuna tipologia di osservatore qualificato: organismi sovranazionali, intelligence, magistratura, operatori penitenziari, sociali, scolastici, volontari, e così via³⁰. Non vi è dubbio, tuttavia, che ad accomunarli siano interrogativi cardine funzionali a una parametrizzazione di riferimento non solo sociologica e psicologica ma, in particolar modo, tecnico-giuridica e/o di derivazione giudiziaria che conduca a riconoscere la radicalizzazione che porta all'estremismo orientato a promuovere la violenza.

²⁷ Cfr. Cass. 31389/2008, cit.

²⁸ Il grafico della Piramide della radicalizzazione elaborata dall'Ufficio federale tedesco di protezione della Costituzione (BfV) è consultabile all'url https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/allegato_radicalizzazione2009.pdf.

²⁹ Vedi par. 5.

³⁰ **A. WILNER, C-J. DUBOULOZ**, *Homegrown terrorism and transformative learning: an interdisciplinary approach to understanding radicalization*, in *Global Change, Peace & Security*, n. 22 del 2010, pp. 33 ss.



Chiunque operi strategicamente nel contesto della radicalizzazione affronta, cioè, la difficoltà di identificare, nei meandri del pluralismo identitario e dei diritti che lo assistono³¹, coloro che possono essere sottoposti *legittimamente* ad azioni di prevenzione, contrasto e, dunque, di deradicalizzazione perché qualificati come radicalizzati.

3 - L'islamista, ovvero il *type consumer* del messaggio radicalizzante

Non esiste un consenso generale sulla definizione di soggetto radicalizzato. Gli approcci teorici alla radicalizzazione, come pure le analisi empiriche sui profili individuali dei *foreign fighters* o dei *lone wolves*, descrivono un fenomeno complesso che interessa diverse fasce generazionali, sia uomini che donne, e rendono un'interpretazione pressoché individualizzata del militante jihadista che non consente, per quanto necessaria, una facile standardizzazione di un profilo univoco del radicalizzato *homegrown*³².

A fronte di queste difficoltà, la comunità antiterrorismo ha comunque avviato studi mirati a catalogare variabili che consentono di elaborare prime profilazioni nelle quali alcuni tratti comportamentali, come pure le cause scatenanti dei processi di conversione al radicalismo eversivo, tendono a ripetersi tanto in coloro che sono nati nella fede quanto in coloro, che subendo una sorta di fascinazione per l'Islam (politico), si convertono³³.

Le cause che predispongono la persona alla vulnerabilità delle narrative jihadiste, sono dettate da fattori contestuali e imprevedibili che possono combinarsi, o meno, e secondo differenti componenti psicologiche ed esistenziali. Dipendono dai livelli di frustrazione strutturale dei discendenti di seconda o terza generazione³⁴ per come si combinano ad altri

³¹ G. CASUSCELLI, *La libertà religiosa alla prova dell'Islām: la peste dell'intolleranza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., luglio 2008, p. 7 ss.

³² L. VIDINO, *Il jihadismo autoctono in Italia: nascita, sviluppo e dinamiche di radicalizzazione* (all'url www.ispionline.it/it/EBook/Il_jihadismo_autoctono_in_Italia.pdf), 2014, p. 49 ss.; R. GUOLO, *L'ultima utopia. Gli jihadisti europei*, Guerini & Associati, Milano, 2015, ID., *Jihadisti d'Italia. La radicalizzazione islamica nel nostro Paese*, Guerini & Associati, Milano, 2018; S. DAMBRUOSO, *Jihad. La risposta italiana al terrorismo: le sanzioni e le inchieste giudiziarie*, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2018; G. FOSCHINI, F. TONACCI, *Jihadisti italiani. Le storie, le intercettazioni, i documenti segreti dell'ISIS in Italia*, Utet, Torino, 2018. Cfr. inoltre O. LYNCH, *British Muslim youth: radicalisation, terrorism and the construction of the "other"*, in *Critical Studies on Terrorism*, vol. VI, n. 2 del 2013, p. 241 ss.

³³ Cfr. F. MARONE, L. VIDINO, *Destinazione jihad. I foreign fighters d'Italia*, Milano, 2018; R. GUOLO, *L'ultima utopia. Gli jihadisti europei*, cit., posiz. 657 (eBook).

³⁴ Cfr. A. SBRACCIA, *La grande paura. Numeri e costruzione del fenomeno. Il vocabolario per comprenderlo* (all'url www.antigone.it), maggio 2017, pp. 2 e 6.



elementi quali la solitudine o l'auto-isolamento dalla società, la resistenza all'integrazione, la delusione o la falsa rappresentazione dei processi democratici e dei valori occidentali. Altrettanta rilevanza hanno, in tali processi, i così detti fattori di attrazione quali il desiderio del senso di appartenenza a una causa, a un gruppo, a un'ideologia che, spesso, portano alla perdita totale del pensiero individuale, alla sottomissione/accettazione totale di un assoluto, ma che per gli aspiranti jihadisti almeno rappresentano "una seconda vita"³⁵.

I radicalizzati fanno parte della disgregazione di segmenti, anche di modestissima entità, delle comunità musulmane insediate in tutta Europa, spesso guidati più da sentimenti di odio e oltraggio morale che da profonda conoscenza dell'Islam.

L'Islam dei gruppi radicali e dei radicalizzati "se è qualcosa è inevitabilmente politico"³⁶. Abbraccia un variabile di fondamentalismo che si sta mescolando con una "forma politica ed etnica di islamismo radicale europeo" e si alimenta dalla convinzione, maturata tra i jihadisti, di trovarsi di fronte a una "crescente polarizzazione della società": voi dei valori occidentali / noi gli islamici³⁷. È un integralismo che strumentalizza messaggi intolleranti e divisivi per alimentare l'estremismo violento³⁸, mentre dovrebbe essere già superato, almeno nelle seconde e terze generazioni di immigrati, quel senso di annichilimento e sradicamento che, in una logica islamica innata, caratterizzava l'arabe che, di fronte a un processo di occidentalizzazione irreversibile, rifiutava la modernizzazione

³⁵ Cfr. **M. KING, D.M. TAYLOR**, *The Radicalization of Homegrown Jihadists: A Review of Theoretical Models and Social Psychological Evidence*, in *Terrorism and Political Violence*, vol. XXIII, n. 4 del 2011, p. 602 ss. Sulle dinamiche della radicalizzazione *in group* interessante lo studio di **C. McCAULEY, S. MOSKALENKO**, *Mechanisms of Political Radicalization: Pathways Toward Terrorism*, in *Terrorism and Political Violence*, vol. XX, n. 3 del 2008, p. 415 ss. (all'url www.researchgate.net). Si veda pure **R. BORUM**, *Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories*, in *Perspectives on Radicalization and Involvement in Terrorism, Journal of Strategic Security*, vol. 4, n. 2 del 2011, p. 7 ss.; **ID.**, *Radicalization into Violent Extremism II: A Review of Conceptual Models and Empirical Research*, in *Perspectives on Radicalization and Involvement in Terrorism*, cit., n. 3 del 2011, p. 37 ss. Cfr., inoltre, **M. HOUELLEBECQ**, *Sottomissione*, traduzione italiana a cura di V. Vega, Bompiani, Milano, 2015.

³⁶ **M. CAMPANINI**, *Islam e politica*, il Mulino, Bologna, 2015, posiz. 4166 (eBook).

³⁷ Cfr. *Memorandum Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), Background of jihad recruits in the Netherlands*, 2004 (all'url <https://english.aivd.nl>). Cfr., inoltre, **T. HEGGHAMMER**, *Should I Stay or Should I Go? Explaining Variation in Western Jihadists' Choice between Domestic and Foreign Fighting*, in *American Political Science Review*, vol. 107, n. 1 del 2013, pp. 1 ss.

³⁸ Cfr. *Final report "High-Level Commission Expert Group on Radicalisation (HLCEG-R) Final Report 18 May 2018"* (all'url <https://ec.europa.eu>).



e voleva “réagir [...] à l’Occident qui lui (avait) débordé son être qui l’(avait) brutalement projeté dans un univers qui n’est pas le sienne”³⁹.

Siamo di fronte a un jihadismo *homegrown*⁴⁰ che incarna il concetto attuale di terrorismo e si rafforza nel contesto europeo sostenuto e potenziato dalla narrativa di *influencer*, spesso adusi alla dissimulazione e al *cliché* del “doppio linguaggio”, che per la sua ambiguità fa passare attraverso un uso impeccabile delle lingue europee una sola apparente “formattazione del religioso” islamico alle società occidentali⁴¹, mentre “dà forza a chi crede che tutto sia utile per combattere gli infedeli”⁴².

A essere mossi da queste dinamiche sono i fenomeni “dell’islamizzazione del radicalismo”⁴³ o della “radicalizzazione dell’Islam”, segnati, comunque, dal *brand* ISIS, che facendo della religione un uso strumentale, manipola il messaggio rivolto ai credenti della *Umma* e rappresenta il principale vettore attualmente disponibile sul mercato della lotta contro l’Occidente⁴⁴.

Il *type consumer* del messaggio radicalizzante è un *islamista*, non un fedele islamico. La definizione fruisce, nel linguaggio degli analisti e degli addetti ai lavori, di un legittimo slittamento semantico che associa al terrorismo religiosamente motivato i termini islamista, jihadista e quello di radicalizzazione a essi connesso, sinteticamente includendo una presa di distanza dalla religione e dai fedeli islamici in senso proprio⁴⁵.

³⁹ A. LAROUÏ, *L’idéologie arabe contemporaine: essai critique*, François Maspero, Paris, 1967, p. 186 ss. Cfr. inoltre, O. ROY, *Generazione Isis*, Feltrinelli, Milano, 2017, posiz. 1076 (eBook);

⁴⁰ Cfr. L. VIDINO, F. MARONE, E. ENTENMANN, *Jihadista della porta accanto. Radicalizzazione e attacchi jihadisti in Occidente*, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Milano, 2017.

⁴¹ O. ROY, *La santa ignoranza. Religioni senza cultura*, traduzione italiana a cura di M. Guareschi, Feltrinelli, Milano, 2017, p. 270 ss.

⁴² Z. LOUASSINI, *Islam inedito*, Cacucci, Bari, 2018, p. 56.

⁴³ O. ROY, *Generazione Isis*, cit., posiz. 90 e 766 (eBook).

⁴⁴ G. KEPPELL, *Fitna. Guerra nel cuore dell’Islam*, Laterza, Roma-Bari, 2006.

⁴⁵ È un uso semantico che ne fanno non solo sociologi ed esperti in geopolitica, ma che entra nel linguaggio tecnico giuridico. Superando l’uso della frase di carattere specificatorio “so called islamic terrorism” (cfr. A. SPATARO, *Le forme di manifestazione del terrorismo*, in *Terrorismo internazionale e diritto penale*, a cura di C. de Maglie, S. Seminara, Cedam, Bologna, 2007, p. 166 ss.), di “radicalizzazione islamista” parla già la Risoluzione del Parlamento europeo, 25 novembre 2015 (2015/2063 (INI) sulla *Prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche*, mentre *jihadista* è definito il terrorismo la cui pericolosità viene esaminata in molteplici relazioni e rapporti (cfr., tra le altre, Relazione su “*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*”; *Relazione della Direzione Nazionale Antimafia e Anti Terrorismo*, al D.L. 7/2015 “*Antiterrorismo e missioni*”, AS2134, p. 6). Per l’uso nel linguaggio giudiziario, *ex plurimis*, cfr. Cass., V sez. pen., 14 luglio 2016, n. 48001, p. 6. In dottrina cfr. M.



Islamista è colui che adotta un sistema di valori estremista, che include “la volontà di usare, supportare o facilitare la violenza come metodo per il cambiamento sociale”⁴⁶, per destabilizzare e distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali ed economiche di un Paese. È colui che confuta “la legittimità dell’ordine sociale esistente, e cerca di sostituirlo con una nuova struttura basata su un sistema di credenze (anche religiose) completamente diverse”⁴⁷. A essere propagandato dalle *inspirational preaching* è, essenzialmente, un ritorno ai fondamenti della fede, alla rigorosa applicazione della Sharia, ovvero un impegno alla “purificazione dei fondamenti della religione e (alla) loro applicazione al presente”⁴⁸. Viene plasmato “un fedele a oltranza”⁴⁹, un *born again* islamista il cui nichilismo sfocia in una concezione del mondo totalizzante nella quale tutto, o meglio l’odio, si miscela al credo religioso⁵⁰.

Non possiamo, però, pensare che ogni persona che prenda alla lettera la propria religione “sia un potenziale terrorista”⁵¹ e, dunque, che ogni

SEDGWICK, “*The Concept of Radicalization as a Source of Confusion*”, in *Terrorism and Political Violence*, vol. 22, n. 4 del 2010, pp. 479-494; **ID**, *Jihadism, Narrow and Wide: The Dangers of Loose Use of an Important Term*, in *Perspectives on Terrorism*, vol. 9, n. 2 del 2015. In senso critico negativo sull’uso/disuso del termine “islamico”, cfr. **P. BATTISTA**, *Quella religione non si nomina* (all’url www.corriere.it), dicembre 2018. Cfr. l’intervista resa da Farid Abdelkrim, *Perché ho smesso di essere un islamista*, in *Huffington Post*, marzo 2015. Molto interessante il documento approvato dal Sinodo valdese-metodista il 25 agosto 2017 (SSSMV/14) col quale anche questa Chiesa insiste sulla distinzione e condanna la *strumentalizzazione* dell’Islam da parte di gruppi radicali e “ogni abuso del nome di Dio, invocato per sostenere atti e strategie di terrore e di violenza” (all’url www.chiesavaldese.org).

⁴⁶ Molto nota, l’associazione dell’idea di radicalizzazione a questo tipo di estremismo è stata elaborata per conto del *Department of Homeland Security - US Senate Committee on Homeland Security and Government Affairs* dal *Chief Intelligence Officer* **C. E. ALLEN**, (*Threat of islamic Radicalization to the Homeland* - all’url www.investigativeproject.org/documents/testimony/270.pdf -, marzo 2007, p. 4). Cfr., inoltre, **A. KUNDNANI**, *A Decade Lost: Rethinking Radicalisation and Extremism* (all’url www.claystone.org.uk), 2015; **D. KOEHLER**, *Violent Radicalization Revisited: A Practice-Oriented Model* (all’url www.files.ethz.ch/isn/192640/ISN_191575_en.pdf), 2015, p. 1.

⁴⁷ **L. VIDINO, J. BRANDON**, *Countering Radicalization in Europe*, ICSR King’s College (all’url <http://icsr.info/wp-content/uploads/2012/12/ICSR-Report-Countering-Radicalization-in-Europe.pdf>), 2012.

⁴⁸ **M. CAMPANINI**, *Islam e politica*, cit., posiz. 3317 (eBook).

⁴⁹ **E. KARAGIANNIS**, *European Converts to Islam: Mechanisms of Radicalization*, in *Politics, Religion & Ideology*, vol. 13, n. 1 del 2012, pp. 99-113.

⁵⁰ Cfr. **A. ORSINI**, *Isis. I terroristi più fortunati del mondo e tutto ciò che è stato fatto per favorirli*, Rizzoli, Milano, 2016, p. 128 s.; **O. ROY**, *Le djihadisme est une révolte générationnelle et nihiliste*, in *Le Monde*, 23 novembre 2015.

⁵¹ **M. MAMDANI**, *Musulmani buoni e cattivi. La guerra fredda e le origini del terrorismo*, Laterza, Roma-Bari, 2005, 18 ss.



fedele rigidamente radicale sia valutato non per “quello che (ha) fatto ma per quello che [...] è”⁵². Infatti, in tal modo, ci si orienterebbe verso un concetto di radicalizzazione nel quale la nozione di fondamentalismo viene associata assiomaticamente a quella di estremismo terroristico, offuscando “selettivamente la distinzione tra credenza e violenza”⁵³.

La radicalizzazione e il fondamentalismo si verificano in molte fedi secondo forme quietiste o passive, che di per sé non producono o alimentano violenza⁵⁴, per tanto non vanno associati solo ad alcune religioni, in un quadro di riferimento unicamente negativo⁵⁵. D'altronde, molte religioni hanno comandamenti e precetti radicali nella pretesa del comportamento degli osservati rispetto ai quali è l'uomo a scegliere di diluirne o rafforzarne la fermezza⁵⁶.

Nel radicalizzato (potenzialmente eversivo) si compie un *frame alignment*⁵⁷ attraverso il quale le componenti della narrazione fondamentalistica⁵⁸, presentata dai formatori radicali, si fondono nella maturazione di un senso, si proiettano e, appunto, allineano verso l'obiettivo violento. Il ricercatore religioso-jihadista in quel contesto trova una risorsa identitaria esistenziale accessibile e, dunque, il senso della vita, persino attraverso il martirio: come resistere “*quand on leur promet que le paradis est à la porte?*”⁵⁹.

Nell'islamista matura, cioè, una percezione totalmente ideologica della sua religione che diventa “un'arma da brandire”, al fine politico di

⁵² **M. TRAPANI**, *Guerra e diritto penale. Sull'adeguatezza degli strumenti penalistici nei confronti del terrorismo islamico*, in *Politica criminale e cultura giuspenalistica. Studi in onore di Sergio Moccia*, a cura di A. Cavalieri et alii, Jovene, Napoli, 2017, p. 253.

⁵³ **A. KUNDNANI**, *A Decade Lost: Rethinking Radicalisation and Extremism*, cit., p. 26.

⁵⁴ **O. ROY**, *Generazione Isis*, cit., posiz. 90 (eBook).

⁵⁵ Cfr. Risoluzione 2015/2063 (INI), cit., § H.

⁵⁶ Si pensi al “radicalismo” del Vangelo: “Sia il tuo sì sì ...” (**G. RIFFARD**, *L'accueil des étrangers dit quelque chose de la véracité de notre foi*, a cura di B. Tosseri, in *La Croix*, Rivista telematica (www.la-croix.com), luglio 2018) o a comandamenti quali “*Tendre l'autre joue*”, che “*c'est bien (a sifiquer de tendre l'autre joue)*” e null'altro (così a proposito del radicalismo nella Chiesa greca-cattolica-melchita, **C. HOYEAU**, *C'est la non-violence qui doit être radicale*, ivi).

⁵⁷ Nell'ambito degli studi sociologici cfr. **Q. WIKTOROWICZ**, *Joining the Cause: Al-Muhajiround and Radical Islam*, 2004 (all'url <http://insct.syr.edu/wp-content/uploads/2013/03/Wiktorowicz.Joining-the-Cause.pdf>).

⁵⁸ Teorizzato da Sayyid Qutb, il Jihad contemporaneo mira a una “reislamizzazione neotradizionalista” della società dal basso attraverso la “riforma dell'individuo” (cfr. **R. GUOLO**, *Jihad e violenza*, in *Terrorismo internazionale e diritto penale*, cit., p. 2 ss.)

⁵⁹ **M. BINEBINE**, *Les Etoiles de Sidi Moumen*, Parigi, 2013; cfr pure **E.C. DEL RE**, *Un'orrenda saldatura. Terrorismo e religioni*, in *Gnosis*, 2006, 2. Nella martirologia islamica, maturata negli anni ottanta ha avuto avvio un'interpretazione estensiva del versetto del corano “Coloro che sono stati uccisi sulla via di Dio non sono morti ma vivono nella grazia del signore” (Corano, III, 169) (cfr. **R. GUOLO**, *Jihad e violenza*, cit., p. 21 s.).



creare stati islamici da essa ispirati e regolati. Opinioni, pareri e idee intolleranti distinguono, evidentemente, queste forme di religiosità da quella di chi pratica “la fede in pace”⁶⁰.

Dunque, “l’islamismo non è l’Islam”, non può e non deve essere percepito come tale⁶¹. È l’uso perverso della religione, e non la religione in quanto tale, a motivare e causare la radicalizzazione jihadista, nel senso assunto a paradigma.

Il *radicalizzato islamista* è, dunque, un combattente europeo (non più e solo straniero) che rappresenta una minaccia per la sicurezza, un pericolo, quando non direttamente il “nemico”⁶².

4 - La pericolosità sociale indicatore laico-giudiziario di radicalizzazione

Nonostante queste focalizzazioni siano utili a comprendere la radicalizzazione nelle sue cause e nelle dinamiche evolutive appare, tuttavia, complesso formulare una concettualizzazione del radicalismo individuale, tale da legittimare e supportare interventi di deradicalizzazione, non giustificati, cioè, dal compimento di reati ma dalla necessità di sicurezza sociale per come, in prospettiva preventiva, va affrontata nello scenario pubblico odierno.

Nel definire un soggetto come radicalizzato è imprescindibile determinare *indicatori* ai quali ancorare l’inquadramento delle identità jihadiste e nei possibili piani di intervento avere precise regole di azione non lesive dei diritti fondamentali ma, al contempo, capaci di arginare il rischio della improvvisa attivazione di radicalizzati, che aderendo al

⁶⁰ In tal senso la Risoluzione 2015/2063 (INI), cit., lett. B. In dottrina, cfr. **Z. LOUASSINI**, *L’islamista pentito*, all’url www.arabpress.eu. Il dato si conferma in contesti non europei, con riferimento all’esperienza australiana cfr. **A. ALY, J-L. STRIEGHER**, *Examining the Role of Religion in Radicalization to Violent Islamist Extremism*, in *Studies in Conflict & Terrorism*, 35, 2012, 12, p. 850 ss.

⁶¹ **F. ABDELKRIM**, *Perché ho smesso di essere islamista*, cit.

⁶² Per approfondimenti cfr. **G. JAKOBS**, *Diritto penale del nemico: un’analisi sulle condizioni di giuridicità*, relazione dattiloscritta del convegno “Delitto politico e diritto penale del nemico. In memoria di Mario Sbriccoli” (Trento 10-11 marzo 2006), p. 17; **F. VIGANÒ**, *Terrorismo, guerra e sistema penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2006, p. 669; **L. FERRAJOLI**, *Il “diritto penale del nemico” e la dissoluzione del diritto penale*, in *Questione giustizia*, cit., 2006, 2, p. 87 ss.; **F. PALAZZO**, *Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e diritti fondamentali*, in *Questione giustizia*, cit., 2006, 2, pp. 667 ss.; **M. DONINI**, *Diritto penale di lotta v. diritto penale del nemico*, in *Delitto politico e diritto penale del nemico. Nuovo revisionismo penale*, a cura di A. Gamberini, R. Orlandi, Monduzzi, Bologna, 2007, p. 131; **R. BARTOLI**, *Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale del nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 10.



richiamo del “jihad globale” pongano in essere azioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza⁶³.

Il sistema giudiziario italiano offre, nel solco tracciato, una prima modalità di approccio grazie alla quale i radicalizzati assurgono a categoria di significato tecnico-giuridico. La via è quella delle misure di prevenzione personale (antiterrorismo) che rappresentano uno dei dispositivi giuridici di avanguardia nel fronteggiare quelle forme di “criminalità sistemica” oggi particolarmente insidiose e allarmanti come il terrorismo⁶⁴.

Nelle attività di contrasto del fenomeno dei *foreign fighters* e dei *lone wolves*, tali le misure, *ante delictum*, vengono applicate a soggetti ritenuti socialmente pericolosi che “operanti in gruppi o isolatamente, pong(o)no in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti [...] alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale [...]” (lett. d) art. 4 d.l. 159/11, come modificato dalla l. 17 ottobre 2017, n.161)⁶⁵.

Dai decreti finalizzati all’applicazione di tali misure e dalle pronunzie di Cassazione, che in alcuni casi hanno gravato i ricorsi in appello, si può trarre una prima interessante profilazione di individui la cui radicalizzazione assume le caratteristiche della pericolosità sociale, rendendo in chiave interpretativa una oggettivizzazione giuridica del concetto stesso di soggetto radicalizzato⁶⁶.

Si tratta di individui caratterizzati da pericolosità qualificata⁶⁷, derivante non dalla generica attitudine a delinquere, bensì da quella a proiettarsi ad atti terroristici attraverso condotte normativamente indicate. La pericolosità che li contraddistingue è ad essi riconosciuta più che sulla sola base della valutazione della tipologia soggettiva⁶⁸, sulla tipologia di fatti valutabili come preconditione dell’applicazione della misura stessa⁶⁹.

⁶³ Cfr. *Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2009*, a cura del Dipartimento Informazione per la Sicurezza (DIS), Presidenza del Consiglio (all’url www.sicurezzanazionale.gov.it), p. 19.

⁶⁴ Cfr. **G. FIANDACA**, *Il sistema di prevenzione tra esigenze di politica criminale e principi fondamentali* (all’url www.parolaalladifesa.it), 2017, p. 1.

⁶⁵ Cfr. **A. BALSAMO**, *La riforma del codice antimafia*, in *Enc. Giur. Treccani, Il libro dell’anno 2018*, Roma, 2018, p. 642.

⁶⁶ Trib. Bari, III sez. pen. Misure di Prevenzione, Decr. 25 gennaio 2017, n. 26 e cfr. Decr. 11 aprile 2017, n. 71, confermato da C. App. Bari, IV sez. pen., Decr. 4 dicembre 2017, n. 85; Cass., V sez. pen., n. 48001/16, cit., e 22 marzo 2018, n. 13422.

⁶⁷ **F. BASILE**, *Esiste una nozione ontologicamente unitaria di pericolosità sociale? Spunti di riflessione, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e alle misure di prevenzione*, in *La pena, ancora fra attualità e tradizione studi in onore di Emilio Dolcini*, a cura di C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G.L. Gatta, Giuffrè, Milano, 2018 (all’url www.researchgate.net), p. 980.

⁶⁸ Cass., II sez. pen., 13 marzo 2014, n. 11956.

⁶⁹ Cass., n. 48001 del 20/16, cit.



La riconducibilità dell'autore degli atti a una delle categorie di pericolosità delineate dal legislatore (*ex art. 4 lett. d*), potrebbe portare alla superficialità di considerare indistintamente i fedeli islamici fondamentalisti come radicalizzati e destinatari di provvedimenti preventivi.

Per i radicalizzati la pericolosità, attuale e non meramente potenziale⁷⁰, viene dedotta, invece, da una valutazione complessiva della condotta del soggetto, all'interno della quale si distinguono il piano della fede, e le relative modalità d'esercizio che ne derivano in regime di garanzia costituzionale, dai comportamenti estremisti religiosamente ispirati⁷¹. La distinzione si rende necessaria perché l'apprezzamento della pericolosità soggettiva si risolve nella valutazione di attività che, ricorrentemente, gli stessi autori trincerano nell'alveo garantistico di quelle comunemente qualificate come di proselitismo e di indottrinamento e che dunque possono rappresentare anche in condizioni di emergenza, un contro-limite alla operatività statale.

Il rischio che si corre, in particolar modo in sede applicativa delle misure di prevenzione, è rappresentato dal fatto che un giudice, non giurisdicente, in sede potestativa possa emettere provvedimenti incisivi sulle libertà non in esito a un giudizio di corrispondenza tra fatto tipico e fatto storico, ma sulla presunzione legale di pericolosità sociale⁷².

È quindi evidente l'importanza di assumere a indicatori della stessa elementi, dedotti in chiave laica, che non ledano i diritti e propendano verso una tipizzazione dei fatti (e non dei sospetti⁷³). Indicatori che legittimino le prescrizioni derivanti da misure, mentre si delinea, al contempo, una disciplina organica, direttamente derivante dai principi e dai metodi di applicazione delle stesse.

È alla luce di questi parametri che si definisce socialmente pericoloso, ad alto potenziale terroristico, solo quel soggetto che fa

⁷⁰ *Ex multis* Cass., VI sez. pen., 22 marzo 2010, n. 11006. Già in tal senso Corte cost., 17 marzo 1969, n. 32. In dottrina cfr. **A. MICONI TONELLI**, voce *Pericolosità sociale*, in *Enc. Giurid.*, Roma, XXII, 1989, 1 ss. **F. BASILE**, *Esiste una nozione*, cit.

⁷¹ Cass. n. 48001 del 2016, cit.

⁷² Cfr. **M. CERESA-GASTALDO**, *Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l'incolmabile deficit di legalità della giurisdizione senza fatto*, in *Diritto penale contemporaneo*, cit., dicembre 2015, p. 5.

⁷³ Il principio risale a Corte cost., 14 giugno 1956, n. 2 che ha fissato i punti fermi e ancora attuali del sistema di prevenzione nella "necessaria giurisdizionalizzazione di misure limitative della libertà personale, l'utilizzabilità di fatti (e non sospetti), l'obbligo di motivazione, il divieto di discriminazione politica e di limitazione della manifestazione del pensiero, il rispetto del diritto di difesa". In dottrina cfr. **F. MENDITTO**, *Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali): da misure di polizia a prevenzione della criminalità di profitto*, in *Diritto penale contemporaneo*, cit., maggio 2016, p. 6 ss.



dell'indottrinamento una "precondizione, quale base ideologica, a condotte che potrebbero essere considerate di supporto al terrorismo", dunque, funzionali all'azione terroristica⁷⁴ e avulse dal *modus operandi* puramente fondamentalistico-religioso ammesso, nei margini della legalità, in qualsiasi stato laico-democratico che si fondi sul pluralismo.

Nell'esperienza giudiziale sono elevate a indice di pericolosità, e, quindi, significative di radicalizzazione socialmente pericolosa, tutte le condotte attinenti a una militanza islamica che presenti il *Jihad* in una visione politico-militare, nella quale esso rappresenta un dovere religioso legittimato in termini teologici e, nella forma di richiamo, "il collante del terrorismo islamico"⁷⁵.

Tali sono tutti gli atti finalizzati a esternare il rischio, non teorico ma effettivo, della consumazione di reati "omologhi a quelli esaltati"⁷⁶. Rilevano in tal senso, allora evidentemente, tutte quelle attività, finalizzate alla diffusione a un numero ampio di persone tra cui correligionari, spesso internauti, di contenuti fotografici, messaggi vocali o di testo di valenza apologetica dell'ISIS, nota come associazione con finalità di terrorismo internazionale. A essi si aggiungono tutti quelli finalizzati alla divulgazione di immagini o commenti che hanno lo scopo dichiarato di convincere il lettore che l'adesione all'ISIS è scelta corretta, che le azioni terroristiche e di martirio sono meritorie o costituiscono la naturale conseguenza delle politiche occidentali⁷⁷.

Dunque, in quest'ottica simili contenuti resi pubblici, anche attraverso i profili social, prescindono dall'indottrinamento o dal proselitismo estrinsecabili nei limiti della legalità e acquisiscono, mantenendo una distorta matrice religiosa, la finalizzazione terroristica. Assumono, cioè, spessore per una valutazione in tal senso, in quanto atti riconducibili a quelli che nel paradigma normativo sono definiti come preparatori. Nella condotta complessiva non sono esecutivi, come si è precisato, di una fattispecie criminosa ma creano, in altri termini, le condizioni per delitti aventi lo scopo di destabilizzare le strutture politiche o intimidire la popolazione, ovvero per uno qualunque dei reati previsti dal nostro ordinamento *ex art. 270 sexies c.p.*

Sono valutazioni che emergono nel giudizio di prevenzione in cui l'azione investigativa e le relative deduzioni, ovvero le attività che oggi definiamo di monitoraggio, rendono uno standard probatorio in base al

⁷⁴ Cass., n. 48001 del 2016, cit.

⁷⁵ Cass., V sez. pen., 12 dicembre 2017, n. 55418.

⁷⁶ Già in tal senso relativamente all'apologia Cass., I sez. pen., 5 maggio 1999, n. 8779. Si veda pure Cass., n. 13422 del 2017, cit.

⁷⁷ Cfr. Trib. Bari, Decr. 26/17, cit.



quale il giudizio di pericolosità si fonda su elementi certi, tratti su base empirica, che potrebbero persino coincidere con quelli il cui relativo scrutinio ha escluso la configurabilità di un'illeceità penale⁷⁸.

Tali elementi posso trarsi anche da altri fatti, obiettivamente rilevanti, acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione⁷⁹, per i quali non è previsto il carattere (della gravità, precisione, concordanza) richiesto nel processo penale⁸⁰, tuttavia, permanendo la necessità del requisito dell'attualità e della persistenza di pericolosità al momento della decisione⁸¹. Si tratta di formulare un giudizio che tenga, tuttavia, conto nella definizione degli indici di pericolosità, anche della elevatezza della stessa, ovvero che il *periculum* della commissione di un reato di terrorismo sia facilitato dalla disponibilità "diretta e immediata di strumenti di offesa per la collettività", di quei mezzi, cioè, che attualmente sono assurti ad armi proprie e tipiche delle azioni terroristiche quali, ad esempio, la disponibilità di un autoarticolato⁸².

L'applicazione di misure di prevenzione, che è giustificata in genarle da un giudizio prognostico (di pericolosità) sulla *ragionevole probabilità* che il soggetto, da qualificarsi in tal senso, possa assumere in futuro "condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale", nel caso specifico dei radicalizzati postula che essi possano commettere un attentato⁸³.

Il giudizio di pericolosità riconduce, così, *per appartenenza* un individuo a una specifica categoria di radicalizzati che diventa connessa a precisi indicatori di rischio, consentendo, evidentemente, una rigida qualificazione soggettiva adottata secondo il principio di legalità e con la contestuale applicazione delle garanzie giurisdizionali⁸⁴.

Il rispetto del suddetto principio viene soddisfatto perché legato a una fattispecie di pericolosità che è descritta dalla norma (lett. d) art. 4, cit.); mentre l'accertamento di tale fattispecie legale è fatto in contraddittorio nell'udienza (camerale) per la conferma delle disposizioni applicate in via provvisoria e/o d'urgenza. In questa sede emerge una valutazione dei fatti,

⁷⁸ Cfr. Corte EDU, *Labita c. Italia*, 6 aprile 2000.

⁷⁹ Cfr. Trib. Bari, Decr. n. 26/17, cit.

⁸⁰ Cass., n. 11956 del 2014, cit.

⁸¹ Corte cost., 2 dicembre 2013, n. 291.

⁸² Nel caso Trib. Bari, Decr. 71/17 il fattore della elevata pericolosità sociale del proposto a misura era desunta, tra gli alti elementi di indagine, anche dal fatto che il proposto svolgesse mansioni di camionista, per una ditta locale. Sia consentito il rinvio al mio **L. S. MARTUCCI**, *Laicità e diritti nei programmi di deradicalizzazione dal terrorismo religioso*, in *Diritti fondamentali*, Rivista telematica (www.dirittifondamnetali.it), dicembre 2017.

⁸³ Cfr. Cass., I sez. pen., 11 febbraio 2014, n. 23641. L'accertamento esula da meccanismi presuntivi cfr. Cass., I sez. pen., 31 marzo 2016, n. 32426 e 21 aprile 2016, n. 33238.

⁸⁴ Corte cost., 16 dicembre 1980, n. 177.



“obiettivamente identificabili”, compiutamente descritti e risultanti dalle istruttorie procedimentali, che, tramite un giudizio constatativo e prognostico⁸⁵, oggettivizza la richiesta del procuratore della Repubblica, argina la discrezionalità del giudice, assicura il diritto di difesa, come pure la comparizione personale del proposto alla misura in udienza⁸⁶.

Nella descrizione dei presupposti di fatto emerge una fattispecie che si va tipizzando e acquisendo i caratteri della determinatezza, ricavati secondo laicità. Dall'accertamento dedotto in giudizio viene cioè, prodotta una valutazione (prognostica) che descrive il radicalizzato come un soggetto che si predispone a comportamenti *erratici* rispetto ai diritti fondamentali, e non a quella che soggettivamente ritiene essere la sua fede, e fa dell'indottrinamento una delle condotte che possono essere funzionali alla futura azione terroristica, in quanto già finalizzate a “inculcare una visione positiva del combattimento per l'affermazione *dell'islamismo* e della morte per tale causa”⁸⁷.

Ne deriva, evidentemente, una profilazione di radicalizzato *judicially qualified* che acquisisce una patente di legittimità costituzionale, utile a involgere quanto scaturisce dalla misura, incluse le prescrizioni che da questa possono derivare nella forma della *atipicità*.

5 - Schedatura, provvedimenti di deradicalizzazione e laicità della “reazione” dello Stato

Nell'ambito dei percorsi di modernizzazione dell'istituto stesso⁸⁸, la funzione più interessate che l'applicazione di queste misure oggi apporta alla prevenzione del terrorismo, è quella di poter disporre attraverso i decreti applicativi prescrizioni *atipiche*, utili a includere percorsi di deradicalizzazione, come è stato previsto dall'autorità giudiziaria barese con un decreto nel 2017⁸⁹.

La prevenzione è senz'altro prevenzione del fatto, ossia dell'attentato: appartiene all'essenza logica dello Stato e alla (risalente) giustificazione razionale del suo potere di prevenzione evitare il pericolo

⁸⁵ Cass., n. 23641 del 2014, cit.

⁸⁶ Cfr. C. cost., n. 23 del 1964, cit. Sulla capacità e terzietà del giudice nel giudizio di prevenzione, tra le altre, cfr. Cass., V sez. pen., 23 gennaio 2014, n. 16311; Cass., I sez. pen., 10 luglio 2015, n. 32492. Sulla comparizione del proposto alla misura tra le più recenti cfr. Cass., VI sez. pen., 3 ottobre 2012, n. 43539.

⁸⁷ Cfr. Cass., n. 4800 del 2016 cit.

⁸⁸ In senso generale cfr. F. MENDITTO, *Presente e futuro*, cit., p. 19 ss.

⁸⁹ Cfr. Trib. Bari, Decr. 71/17, cit., e 20 settembre 2017, n. 55.



del verificarsi di reati⁹⁰, ma, nel caso della radicalizzazione eversiva, salvaguardare la sicurezza pubblica oggi significa evitare che la persona radicalizzata diventi un terrorista.

Come dimostrato dai fatti ancora recentemente occorsi in Francia, non è sufficiente solo monitorare soggetti a rischio eversivo o schedarli⁹¹.

La c.d. schedatura preventiva o *fiche "S"* non comporta alcuna azione coercitiva o preventiva è uno strumento finalizzato al controllo delle informazioni disponibili per i servizi di polizia che viene utilizzato, prevalentemente, per monitorare i movimenti di molti soggetti tra i quali anche i radicalizzati.

È una schedatura, emessa generalmente (ma non solo) dalla *Direction générale de la Sécurité intérieure* (DGSI), e indica i soggetti pericolosi per la sicurezza dello Stato - "*S*" sta *sûreté de l'Etat* - attraverso livelli numerici (da 1 a 16) a ciascuno dei quali non corrisponde un grado di pericolosità, né tanto meno di radicalizzazione, ma il tipo di azioni di intervento che possono essere intraprese dalle forze dell'ordine. Quello dei *foreign fighter* è il livello S14.

Il sistema ha la sola funzione di creare un'allerta, sebbene all'indomani degli attentati del 2015, sia stato previsto che per sorvegliare una *fiche S*, per presunta appartenenza all'area dell'islam radicale, possono essere impegnati fino a 20 operatori⁹².

Si tratta comunque di un sistema di prevenzione che non ha efficacia simile a quello di intervento giudiziario italiano, che attraverso una sorta di schedatura del radicalizzato, grazie agli *indicatori* di pericolosità sociale desunti da atti preparatori, consente non solo una circoscrizione della libertà di movimento del proposto, ma probabilmente anche l'inclusione tra le prescrizioni atipiche (ex co. 5, art. 8, cod. antimafia) dell'obbligo, per il soggetto gravato, di partecipare a percorsi di recupero socio-culturale-giuridico finalizzati alla deradicalizzazione.

L'obbligo così discendente può essere calibrato sulle peculiarità dei casi di specie; risulta funzionale a implementare maggiormente le istanze di difesa sociale alle quali l'applicazione della prescrizione atipica risponde⁹³. Alla luce di ragioni costituzionalmente orientate⁹⁴, il tribunale

⁹⁰ Corte cost., 20 aprile 1959, n. 27.

⁹¹ Gli eventi relativi all'*attaque du 11 décembre 2018 a Strasbourg*, sono ricostruiti oltre che dalla stampa internazionale nel dettaglio all'url fr.wikipedia.org.

⁹² S. LAURENT, *Terrorisme: Qu'est-ce qu'une "fiche S"?* (all'url www.lemonde.fr), agosto 2015.

⁹³ V. MAIELLO, *Profili sostanziali: le misure di prevenzione personali*, in *Giur. It.*, 2015, n.6, p. 1527 ss.

⁹⁴ Cass., I sez. pen., 9 settembre 2004, n. 36123.



può ritenere che le prescrizioni ordinarie, relative a obblighi comportamentali limitativi della libertà di circolazione (specificatamente elencate nel catalogo del co. 4, art. 8 cod. antimafia), sia pur comunque applicate, non siano adeguatamente sufficienti, mentre un percorso di deradicalizzazione possa essere considerato parte integrante dell'azione preventiva. Ciò accadrà quando per la modulazione e i contenuti del relativo programma non risultino limitati beni di rango costituzionale e venga rispettato, dunque, il principio della proporzione tra tutela delle garanzie individuali ed effettività della reazione dello Stato.

Di conseguenza, perché il percorso non si risolva in una "perdita secca in termini di tutela dei diritti fondamentali" del destinatario deve rappresentare un percorso di uscita, non risultando estremamente afflittivo, visto che deriva da un'azione preventiva formalmente qualificata come non repressiva, la cui pretesa di senso intrinseco è funzionale al recupero e reinserimento sociale dei sottoposti⁹⁵.

Perché sia tale deve essere finalizzata al disingaggio dall'ideologia estremista di matrice religiosa, secondo processi che nel favorire l'abbandono dell'ideologia mantengano fermo il "rispetto delle garanzie fondamentali in materia di libertà e autodeterminazione religiosa"⁹⁶.

Non si tratterà di processi di deconversione o di sradicamento religioso. Gli organi statali, dunque quelli giudiziari, non possono nell'applicare restrizioni imporre azioni di proselitismo e/o (ri)formulazione del pensiero religioso nemmeno quando questa decisione dovesse riguardare indottrinamento nella stessa fede alla quale il soggetto dichiara di appartenere⁹⁷. Si tratterebbe di "un'arbitraria interferenza dell'autorità pubblica con (altri) diritti salvaguardati dalla Convenzione" di un "insanabile contrasto con il diritto di libertà religiosa di cui all'art. 19

⁹⁵ Cfr. F. VIGANÒ, *Terrorismo, guerra e sistema penale*, cit., p. 648; A. QUATTROCCHI, *Lo statuto della pericolosità qualificata sotto la lente delle sezioni unite*, in *Diritto penale contemporaneo*, cit., n. 1 del 2018, p. 5.

⁹⁶ Auspicio contenuto nel d.d.l. *Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista* A.C. 3558-A, primo firmatario On. Stefano Dambroso, approvato in prima lettura alla Camera il 18 luglio 2017 e trasmesso il giorno successivo in Senato, dove la prima Commissione permanente, cui è stato assegnato in sede referente, ha concluso l'esame in 26 ottobre 2017 (cfr. Atto Senato n. 2883 - *Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista* all'url www.senato.it).

⁹⁷ Cfr. Corte cost., 29 marzo 1983, n. 85.



Cost.”⁹⁸, nonché della violazione del “divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l’efficacia dei precetti statali”⁹⁹.

La deradicalizzazione si conforma, così, alle direttrici che prevedono che le misure adottate dai singoli Stati nella lotta al terrorismo abbiano sempre “*une base juridique*”¹⁰⁰ e siano promosse nel senso della tutela dei diritti umani e delle libertà dei destinatari, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla CEDU¹⁰¹.

Alla luce di queste premesse l’azione di intervento finalizzata alla deradicalizzazione deve essere concepita come un’azione di contronarrativa affidata a mediatori/facilitatori, orientata a depoliticizzare precetti religiosi nella cui cornice costituzionale quei precetti devono essere osservati e vissuti come *essenzialmente* tali¹⁰².

Il fine è di realizzare percorsi personalizzati, a “calcolata neutralità”¹⁰³, attraverso i quali attenuare o annientare la suggestione della narrazione da contrastare attraverso un lavoro di sintesi e interrelazione tra tutti gli elementi che hanno reso il soggetto pronto all’arruolamento attivo e quelli di ostacolo al disimpegno ideologico¹⁰⁴.

L’interazione nella società civile, secondo questi principi è l’obiettivo delle azioni di deradicalizzazione e non può essere sottovalutata, nonostante l’inasprimento delle misure di espulsione, che incontrano il limite insormontabile dei cittadini convertiti.

Il disimpegno dalla militanza attiva nell’ideologia violenta passerà dalla qualità di questa interazione. Favorire la deradicalizzazione secondo

⁹⁸ Corte App. Bari, n. 85/17, cit.; Trib. Bari, Decr., n. 26/17, cit.; C. App. Bari, Decr. n. 18/17, cit.

⁹⁹ Corte cost., 30 settembre 1996, n. 334.

¹⁰⁰ Cfr. *Lignes directrices sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe* (all’url www.coe.int/t/dlapil/cahdi/Source/Docs/2002/H_2002_4F.pdf).

¹⁰¹ L’indirizzo è formulato dalla Corte di Strasburgo in *Nada v. Switzerland*, 1 settembre 2012. Cfr., inoltre, OSCE, *Principi guida e Aree d’interesse strategico per le attività antiterrorismo dell’OSCE*, in *Lotta al terrorismo* (all’url www.osce.org/it). In dottrina, tra gli altri, N. COLAIANNI, *Diritti, identità, culture (tra alti e bassi giurisprudenziali)*, in *Questione giustizia*, cit., settembre 2018.

¹⁰² Cfr. N. COLAIANNI, *La lotta per la laicità*, Cacucci, Bari, 2017, p. 306; ID., *La libertà di credo in Europa alla prova dell’immigrazione e del terrorismo*, in *Diritto e libertà di credo in Europa. Un cammino difficile*, a cura di European Federation for Freedom of Belief, Pacini Editore, Pisa, 2018, p. 314 ss.

¹⁰³ In tal senso cfr. *Linee guida del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa*, cit., § 8.

¹⁰⁴ Per maggiori dettagli sulle attività del programma di deradicalizzazione in sperimentazione a seguito del Decr, Trib. Bari n. 71/17, cfr. L.S. MARTUCCI, *Laicità e diritti*, cit., p. 11 ss.



livelli di compatibilità costituzionale comporterà un recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia¹⁰⁵, nel rispetto della dignità della persona umana che circonda i diritti fondamentali¹⁰⁶.

6 - I radicalizzati: *indexing risk factors Constitution-compliant*.

La carenza di una legge, che in Italia orienti uniformemente le strategie di prevenzione della radicalizzazione e le azioni di deradicalizzazione, che l'Europa ci sollecita a realizzare, non impedisce di avviare percorsi secondo gli strumenti di cui il nostro ordinamento è già dotato e di escludere fermamente che gli stessi comportino attività di assimilazionismo culturale o, peggio, de-conversione religiosa, similmente alle tristemente note attività di de-programmazione dal settarismo¹⁰⁷.

Il sistema italiano delle misure di prevenzione, sia pur sottoposto a critiche dottrinali e a crisi di legittimità rinvenienti dal susseguirsi di pronunce giudiziarie a diversi livelli compresa, da ultimo, la Corte Edu¹⁰⁸, entra per quanto descritto a pieno titolo tra le strategie antiterrorismo.

La prevenzione realizzata attraverso queste misure consente una profilazione del soggetto con programmi consequenziali di intervento secondo una lettura complessiva che distingue nettamente la religione e le sue pratiche dal terrorismo, e dunque preserva i diritti di libertà da restrizioni eccessivamente anticipatorie della soglia di punibilità.

L'arretramento dell'intervento penale verso le fattispecie di reato a cosiddetta tutela anticipata e, a seguire, alle misure di prevenzione, sembra predisposto a sanzionare "le più recondite forme di adesione psicologica"¹⁰⁹

¹⁰⁵ D.d.l. Dambrosio, cit.

¹⁰⁶ Corte cost. 19 dicembre 1991, n. 467.

¹⁰⁷ Sulla deprogrammazione assimilata al sequestro a fini religiosi, per tutti, cfr. **R. DI MARZIO**, *Deprogrammazione*, in *Spiritualità Religioni e Settarismi* (all'url <http://dimarzio.info/it>).

¹⁰⁸ Si fa riferimento a quanto scaturito dal noto caso De Tommaso, sia pur relativo a vicende di pericolosità generica. Tra i molti interventi dottrinali, per una sintesi dell'avvicinarsi delle pronunzie si vedano da ultimo **S. RECCHIONE**, *La pericolosità sociale esiste ed è concreta: la giurisprudenza di merito resiste alla crisi di legalità generata dalla sentenza "De Tommaso v. Italia" (e confermata dalle sezioni unite "Paternò")*, in *Diritto penale contemporaneo*, cit., ottobre 2017; **R. MAGI**, *Per uno statuto unitario dell'apprezzamento della pericolosità sociale*, in *Diritto penale contemporaneo*, cit., marzo 2017, pag. 136 ss.

¹⁰⁹ Cfr. Corte d'Assise di Milano, 25 maggio 2016. Cfr., inoltre, **G. MARINO**, *Lo statuto del "terrorista": tra simbolo ed anticipazione*, in *Diritto penale contemporaneo*, cit., gennaio 2017, p. 46 ss.; **F. FASANI**, *Terrorismo islamico*, cit., p. 440 s.



alla causa eversivo-fondamentalistica, ma nello spazio europeo, inteso come spazio di giustizia e valori condivisi, il contrasto preventivo all'estremismo e alla radicalizzazione non può prescindere dalla difesa dello stato di diritto, delle istituzioni basate sulla democrazia e, dunque, dei diritti fondamentali che delle democrazie sono la base¹¹⁰.

Ribadendo, senza eccezioni, l'inequivocabile condanna del terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni quali "crimini di estrema gravità"¹¹¹, è necessario che gli Stati siano fermi nel rifiuto di identificare il terrorismo e i terroristi a una razza, a una etnia, o peggio, a una religione incidendo aprioristicamente sulle libertà e sui diritti.

Ciò significa operare per garantire contestualmente i diritti dei destinatari delle azioni di contrasto alla radicalizzazione e la sicurezza pubblica, condizione necessaria all'esercizio dei diritti dei cittadini a svolgere, dunque, la propria vita in uno spazio di sicurezza globale, cooperativa, paritaria e indivisibile, liberi da qualsivoglia minaccia e paura¹¹².

In tale bilanciamento la difficoltà è connessa alla necessità di intercettare quei comportamenti che oggettivamente consentono di distinguere il fedele radicale dal radicalizzato jihadista; di poterlo distinguere *non* per il modo di essere (un fedele islamico fondamentalista) ma per quelle condotte o modalità effettive di vivere la propria religiosità che potenzialmente lo proiettano al compimento dell'atto terroristico¹¹³.

¹¹⁰ Cfr. le *Conclusioni adottate dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di governo* (Ypres, 26-27 giugno 2014), che contengono una guida programmatica per il quinquennio 2015/2020 (all'url www.consilium.europa.eu). Si veda inoltre **J.C. JUNCKER**, *Discorso sullo stato dell'Unione 2017 - Progressi sulle 10 priorità della Commissione Europea*, 13 settembre 2017, p. 50. Sulle linee guida EU cfr. **A. SACCUCCI**, *Lotta al terrorismo e rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritti umani*, in *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, cit., p. 365 ss. L'interpretazione è ferma e risalente, discende da due noti casi Corte EDU, *Lawless c. Irlanda*, 1 July 1961, che diede avvio a questa interpretazione dell'art. 17 CEDU a proposito dell'IRA e sulla libertà di espressione *De Becker c. Belgio*, 27 marzo 1962, nonché la più recente *Refah Partisi e altri c. Turchia*, 13 febbraio 2003, § 125.

¹¹¹ Cfr. *Decisione n. 1063: Quadro consolidato dell'OSCE per la lotta contro il terrorismo*, cit.

¹¹² Cfr. **A. PERTICI**, *Terrorismo e diritti della persona*, in *Questione Giustizia*, numero speciale *Terrorismo internazionale, politiche della sicurezza e diritti della persona*, 2016 (all'url questionegiustizia.it/speciale/2016); **P. CONSORTI**, *La libertà religiosa nel terzo millennio: tra crisi di sicurezza e paura*, in *Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica e di rischi per la sicurezza*, a cura di F. Dal Canto, P. Consorti, S. Panizza, Pisa University Press, Pisa, 2016, p. 163 s.

¹¹³ Sul passaggio della nozione di pericolosità dalla tipologia d'autore alla tipologia di fatto già **G. FIANDACA**, *La prevenzione antimafia tra difesa sociale e garanzie di legalità*, in *Foro It.*, 1987, II, p. 367. Sulle condotte di vita "variamente riferibili al delitto" si veda **T. PADOVANI**, *L'impatto sulla libertà e sui beni dei cittadini avrà effetti pericolosi*, in *Guida al diritto*, n. 49/50 del 2017, p. 15 s. Cfr., inoltre, **A. ABUKAR HAYO**, *Misure di sicurezza e*



Devono, in altri termini, essere adottati metodi che nella qualificazione di un soggetto come radicalizzato tengano conto delle garanzie di libertà di pensiero e di autodeterminazione anche in senso religioso, per come declinate nelle scelte di appartenenza, proselitismo e indottrinamento, senza che la qualificazione di soggetto come radicalizzato e gli interventi di deradicalizzazione possano in alcun modo anticipare la soglia di presidio ed essere intrapresi quando tale esercizio non infrange, nemmeno in senso *proiettivo*, le norme poste a tutela della sicurezza pubblica, il limite della pacifica convivenza¹¹⁴.

Sarà, dunque, nella singola dinamica esistenziale che andranno traslate le categorie della insorgenza degli specifici fattori di rischio, resi dai differenti osservatori e utili a una qualificazione della *variabile* di pericolosità soggettiva derivante dal passaggio da una radicalizzazione cognitiva (intima e privata) a una pro-attiva, cioè, socialmente pericolosa perché potenzialmente proiettata all'azione terroristica¹¹⁵.

In un'ottica di rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale su questioni connesse al terrorismo, la *schedatura* di un soggetto come radicalizzato va fatta secondo una indicizzazione della pericolosità soggettiva, valutata in ragione della possibile esecuzione di atti lesivi per le democrazie¹¹⁶.

La radicalizzazione violenta è ancora insidiosa e mostra una perdurante forza attrattiva. Continua a innescare processi per l'attivazione autonoma dei seguaci "con ogni mezzo disponibile" e rappresenta una sfida ancora aperta il cui obiettivo è convertire alla religione del dare e ricevere la morte¹¹⁷.

I processi di radicalizzazione seguono una velocità e una scala allarmanti, è urgente che le politiche preventive che impegnano la Comunità internazionale si evolvano per adeguarsi alla portata della sfida, offrendo risposte efficaci nelle quali la deradicalizzazione divenga un vero

misure di prevenzione a confronto: l'incerta linea di discriminazione tra la sanzione del passato e la prevenzione del futuro, nell'ottica del diritto interno e del diritto sovranazionale, in *Archivio penale*, Rivista telematica (www.archiviopenale.it), dicembre 2017.

¹¹⁴ Cfr. Cass., I sez. pen., 14 giugno 2016, n. 24739. In dottrina **Z. BAUMAN**, *Vite di scarto*, Laterza, Roma-Bari, 2005, posiz. 1654 ss. (eBook).

¹¹⁵ Tra gli autori che hanno associato la teoria dello stadio cognitivo alla radicalizzazione islamica **Q. WIKTOROWICZ**, *Joining the Cause*, cit.

¹¹⁶ Tra le molte, interessanti le argomentazioni in tal senso elaborate da alcuni servizi di intelligence cfr. quelle del *Dutch Security Service (AIVD) 2004 e 2005* e del *Danish Intelligence Service (PET) 2009*.

¹¹⁷ Cfr. *Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza 2017*, cit., p. 10. In dottrina cfr. **R. GUOLO**, *Il terrorismo nel ritratto di famiglia*, all'url www.repubblica.it, 13 maggio 2018.



e proprio strumento securitario di controllo e di riduzione della minaccia eversiva¹¹⁸.

Che cosa è, dunque, la *radicalità* dei radicalizzati¹¹⁹?

È, evidentemente, una *religiosità* diversa da quella con la quale il fedele si rapporta alla propria religione. È una religiosità che si esprime nel modo in cui l'islamista, socialmente pericoloso, vive il proprio fondamentalismo jihadista nella interazione col mondo e con gli altri.

In una dimensione in cui la libertà religiosa è fondamento di convivenza è solo su questa interazione laica che le azioni preventive e, dunque, la deradicalizzazione possono intervenire *Constitution-compliant*.

¹¹⁸ In tal senso già la *European Union Counter-Terrorism Strategy 2005*. Si vedano, inoltre, *European Agenda on Security*, COM (2015) 185 del 28 aprile 2015; *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza*, 20 aprile 2016, COM (2016)230 final.

¹¹⁹ È questo il quesito che in senso provocatorio attraversa *Generazione Isis* (cit.) di Oliver Roy.